



COMUNE DI MILAZZO
(Città Metropolitana di Messina)

DELIBERAZIONE COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con D.P.R. 10.01.2017, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n. 267/00)
N. 34 DEL 10 maggio 2018

OGGETTO: Dissesto finanziario — Ricorso promosso avanti il Tribunale Civile di Barcellona P.G. — sez. Lavoro dalla Dott.ssa Lucia Maria Messina c/Comune di Milazzo. Conferimento incarico per la costituzione in giudizio.

L'anno duemiladiciotto, il giorno 10 del mese di Maggio, alle ore 16,30 nella sede del Comune di Milazzo, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione nominata con D.P.R. 10.01.2017, su proposta del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/000, con l'intervento dei sigg.:

| COMPONENTI LA COMMISSIONE | CARICA | P. | A. |
|----------------------------------|---------------|-----------|----------------|
| ROSA dott.ssa Giulia | Presidente | X | |
| DE SALVO dott.ssa Anna | Componente | X | |
| DONATO dott. Filippo | Componente | | X ¹ |

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Dr.ssa Giuseppina Mezzasalma

LA COMMISSIONE DI LIQUIDAZIONE

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n. 101 del 08.11.2016, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Milazzo;

- con D.P.R. in data 10 gennaio 2017, trasmesso con pec ed assunto al protocollo del Comune di Milazzo al n. prot. 4605 del 30.01.2017, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- in data 30/01/2017 il citato decreto del presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione;

¹ Dimissionario

- con delibera n. 1 del 2 febbraio 2017 la Commissione Straordinaria di Liquidazione si è insediata presso il Comune.

Considerato che con nota n. 318/OSL del 6 aprile 2017 è stato chiesto parere al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale - in ordine alle competenze di gestione degli incarichi per il contenzioso dell'Ente.

Ravvisata comunque, in attesa dell'esito della formulazione del parere richiesto, la necessità di costituirsi nei giudizi nei quali sussistono ragioni di questo O.S.L. da far valere, evitando il rischio di perenzione dei termini degli atti sistematicamente trasmessi dall'Amministrazione Comunale secondo un criterio di competenza – partecipato a questa OSL in più occasioni – tratto dall'art. 5 co 2 della Legge n. 80/2004 che recita “ *ai fini dell'applicazione degli articoli 52 comma 4 e 254 comma 3 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.....si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 Dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato pur se accertati anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data.....*”.

Considerato che:

- con missiva pervenuta via mail il 29 marzo u.s. il Funzionario responsabile del Procedimento incardinato dell'ufficio Legale U.O. 2, in uno con il ricorso promosso dalla Dott.ssa Lucia Maria Messina avanti il Tribunale Civile di Barcellona P.G. c/Comune di Milazzo, ha trasmesso relazione sul contenzioso di che trattasi rappresentando l'opportunità di costituirsi in giudizio, e richiamando al riguardo le medesime argomentazioni già rese dal 5° Servizio – Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo per analogo ricorso di lavoro come segue “*le mansioni superiori per il personale dipendente degli Enti Locali sono regolate dall'art 8 del CCNL 14/09/2000 che ne disciplina il conferimento ed il trattamento economico . La predetta norma contrattuale è riferita al personale appartenente alle categorie A,B e C stante che la categoria D, alla quale risulta inquadrato il dipendente di che trattasi, è la massima categoria prevista dal contratto di lavoro ed in quanto tale non ha un profilo superiore. Pertanto non si ritiene che si possa parlare di mansioni superiori con riferimento a profili disciplinati da contratti di lavoro differenti (dipendente di categoria D con attribuzione di P.O. e dirigente) e, conseguentemente, di differenza di trattamento economico tra i due profili.....Conseguentemente, il calcolo effettuato nel ricorso non corrisponde alla differenza retributiva eventualmente dovuta, stante che è stato effettuato con riferimento alla categoria D3, senza tener conto della posizione economica D6, per la quale il dipendente ha percepito il relativo stipendio.*”

Con tale ricorso la ricorrente ha chiesto la condanna del Comune di Milazzo al risarcimento dei danni, pari alle differenze tabellari di posizione e di risultato tra la categoria di appartenenza e quelle dirigenziali aggiuntive proprie di più servizi assegnati ad interim per il periodo dal 07/12/2012 al 30/09/2015 sull'assunto di avere effettivamente espletato, per tale periodo, mansioni dirigenziali in assoluta autonomia e di rilevanza qualitativa e quantitativa, oltre al versamento degli oneri previdenziali e delle ritenute come per legge, come si evince dal tenore del ricorso;"

VISTO CHE l'udienza per la discussione è fissata per il giorno 07 Giugno 2018;

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n 75 del 30/04/2018 avente per oggetto: "Ricorso promosso avanti il Tribunale Civile di Barcellona P.G. – sez. Lavoro dalla Dott.ssa Lucia Maria Messina c/Comune di Milazzo".

CHE con tale provvedimento:

- è stata prospettata, ai fini della costituzione in giudizio avanti il Tribunale di Barcellona P.G., a seguito del ricorso promosso dalla Dott.ssa Lucia Maria Messina, l'adozione da parte di questa Commissione Straordinaria di Liquidazione, di un unico provvedimento di conferimento di incarico al Legale, comprensivo di tutti gli anni su cui verte il contenzioso, con diritto di ripetizione a carico dell'Ente delle somme anticipate per l'anno 2015;

- sono state quantificate, ai sensi dell'art. 6 delle "Linee Guida per la formazione di un elenco aperto di avvocati, ai fini del conferimento degli incarichi legali", approvate con Deliberazioni di Giunta Municipale n. 109 del 18/05/2017, le somme dovute per l'incarico legale a titolo di corrispettivo, per l'intero valore della causa, per tutti gli anni su cui verte il contenzioso, sulla base dei minimi di tariffa, di cui al DM 55/2014, previsti per le cause davanti al Giudice del Lavoro per scaglione di riferimento per valore (da €. 52.000,01 a €. 260.000,00) diminuito del 50%, come da Tabella Linee Guida, per l'importo complessivo di €. 3.722,65 così determinato: €. 2.934,00, a titolo di compenso; €. 117,36, a titolo di CPA; €. 671,29, a titolo di IVA;

- sono state altresì quantificate ed assegnate al Dirigente del 1° Settore, le somme dovute dall'Ente a questa Commissione, a titolo di ripetizione delle somme anticipate per l'anno 2015, nella misura percentuale del 19,40%, per l'importo complessivo pari a €. 722,186, comprensivo di IVA, CPA e RA così determinato: €. 569,196, a titolo di compenso, €. 22,76, a titolo di CPA, €. 130,23, a titolo di IVA;

Dato atto che questo Comune non dispone dell'Avvocatura Comunale e pertanto questo OSL per l'attività giudiziale deve rivolgersi all'esterno mediante conferimento di incarichi legali.

Considerato che l'incarico di patrocinio legale, a norma dell'art.253 del T.U.O.E.L. rubricato "Poteri Organizzatori" può essere conferito seguendo il principio dell'*intuitu personae* pattuendo il compenso con il professionista.

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di affidare l'incarico di rappresentanza legale per la costituzione in giudizio a seguito del ricorso in materia di lavoro promosso dalla Dott.ssa Lucia Maria Messina, all'Avv. Franca Risica che, a mente del *curriculum* professionale acquisito in atti da questa Commissione, ha maturato molteplici e specifiche esperienze in tale ambito; di poter procedere alla stipula di apposito disciplinare di incarico.

Visto lo schema di disciplinare che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Richiamati il titolo VIII, capi II e III, del D. Lgs. 18.8.2000, n.267.

Considerato che, in questa fase e fatte salve diverse determinazioni che potranno essere adottate in futuro, la Commissione Straordinaria intende uniformarsi, con esclusivo specifico riferimento alla determinazione dei compensi da corrispondere ai legali di propria fiducia, ai criteri previsti dall'Amministrazione Comunale nelle recenti "linee guida" adottate con Delibera di Giunta Comunale n. 109 del 18 Maggio 2017 per il conferimento degli incarichi legali" peraltro richiamate **nella sopracitata Deliberazione di Giunta Municipale n 75 del 30/04/2018;**

Visto l'art. 9 L. 27/2012 che ha abrogato i tariffari professionali introducendo l'obbligo per le parti di pattuire preventivamente l'importo della parcella;

Ritenuto, pertanto di dover corrispondere all'Avv.to Franca Risica , a titolo di corrispettivo, **la somma complessiva di €. 3.722,65 comprensivo di IVA e CPA e ritenuta d'acconto**, con diritto di ripetizione a carico dell'Ente delle somme anticipate per l'anno 2015, che corrispondono a complessivi € 722,186, comprensivi di IVA E CPA e ritenuta di acconto come quantificati con la Deliberazione di Giunta Municipale sopra indicata;

Ritenuto di dover imputare le predette spese di giudizio, per gli anni su cui verte il contenzioso di competenza di questa gestione commissariale, sugli oneri di liquidazione di questa OSL salvo

ripetizione della intera somma nei confronti del Comune di Milazzo ad esito del predetto parere richiesto al Ministero con la nota sopracitata;

DELIBERA

- di affidare la difesa dell'Ente nel contenzioso di cui in premessa all'Avvocato Franca Risica del Foro di Messina.;
- con separato atto è sottoscritto apposito disciplinare con il sopradetto legale;
- di fissare il compenso in via negoziale per la somma forfetaria complessiva di € 3.722,65 comprensiva di IVA e CPA e R.A. come sopra determinata, con diritto di ripetizione a carico dell'Ente delle somme anticipate per l'anno 2015, che corrispondono a complessivi € 722,186 comprensivi di IVA E CPA, come sopra quantificati;
- di dichiarare la presente immediatamente esecutiva;
- l'inoltro della presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex art. 4, co. 6, del D.P.R. 24.08.1993 n. 378, all'Amministrazione Comunale ed in particolare :
 - 1) nella persona del Sindaco
 - 2) all'Ufficio legale per il seguito di competenza anche in relazione agli adempimenti connessi agli obblighi dettati dalla normativa sulla pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii., da ultimo richiamati con nota pec prot. OSL N. 826 del 27 aprile 2017, ai cui contenuti integralmente si rimanda.

Tale delibera verrà pubblicata a cura dell'Amministrazione Comunale:


- all'albo pretorio;
- sul sito internet del Comune;
- sulla sezione del sito internet dedicata all'O.S.L.

Il Presidente

Dott.ssa Giulia Rosa

I Componenti


Dott.ssa Anna De Salvo



Segretario verbalizzante



Dr.ssa Giuseppina Mezzasalma





Comune di Milazzo

Città Metropolitana di Messina

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

L'anno 2017 il giorno ventisei del mese di ottobre in Milazzo nella Casa Comunale.
Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art.1372 cod. civ.

TRA

L'Organo Straordinario di liquidazione in persona del Presidente Dr.ssa Giulia Rosa domiciliata per la carica presso il Comune stesso, con sede in Milazzo Via Francesco Crispi n.1, Partita I.V.A 00226540839, in nome e per conto del quale agisce,

E

L'Avv..... del foro di..... con studio legale in Via.....
C.F.: Partita IVA con polizza R.C. professionale
n.....stipulata il..... con.....Assicurazioni
.....sede.....Via.....n.....

PREMESSO

Che con deliberazione della Commissione Straordinaria di liquidazione n. del si è deciso di resistere in giudizio nelle controversie indicate in delibera e si è proceduto all'individuazione e nomina dell'avvocato, autorizzando il legale rappresentante del Comune a sottoscrivere il relativo mandato;

Che, altresì, con la medesima deliberazione è stato approvato lo schema del presente disciplinare e, determinato l'importo del corrispettivo da corrispondere al legale incaricato

CIÒ PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario, secondo le seguenti modalità e condizioni:

L'incarico ha per oggetto la costituzione in giudizio innanziper i ricorsi indicati in delibera;

L'avvocato si impegna:

- a) ad indicare il valore della causa;

- b) a presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate e previste nella delibera n del
- c) ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- d) di aggiornare per iscritto costantemente l'OSL sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. L'aggiornamento potrà avvenire anche per mezzo posta elettronica certificata;
- e) di rendere per iscritto alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato un parere all'OSL in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- f) di esprimere parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale,
- g) di garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

Il compenso pattuito per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, determinato in conformità a quanto indicato in delibera, è pari ad € tutti corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati ad I.V.A., a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte.

Tale corrispettivo è onnicomprensivo per l'intero giudizio.

L'Organo Straordinario di liquidazione resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione ai pareri forniti.

Qualora richiesto, al fine di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli Uffici Comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

Il legale si impegna, altresì, a non accettare incarichi da terzi, siano essi enti pubblici o soggetti privati, contro l'Amministrazione Comunale per tutta la durata del rapporto instaurato, pena la revoca degli incarichi già assegnati.

L'avvocato incaricato dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata, e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Dichiara, inoltre, che non ha in corso, o di non avere avuto vertenze contro il Comune di Milazzo a difesa delle ragioni proprie o di terzi.

Il legale dichiara, altresì, ai sensi dell'art.1 comma 9 lett. e) della L. n. 190/2012 "Legge anticorruzione", di non avere relazioni di parentela o affinità con gli amministratori ed i dipendenti dell'Ente.

Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1453 e ss. del cod. civ..

A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale

incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie e possedere i requisiti previsti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'OSL committente.

La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'OSL, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

Nel caso di condanna alle spese in favore dell'amministrazione il Legale tenterà il recupero delle somme, avendo diritto – comunque - al rimborso delle eventuali spese a carico della OSL, ed all'incasso delle stesse qualora il recupero vada a buon fine.

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata da determinarsi, nei limiti previsti dal presente disciplinare.

L'OSL ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento (o pec), con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.

L'OSL si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite degli uffici Comunali deputati al Contenzioso, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa richiesti dal legale.

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

L'OSL, secondo quanto previsto dall'art.13 del D.Lgs n.196/2003, informa il legale, il quale ne prende atto e assicura che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed al Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni all'Ente.

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n.131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
DI LIQUIDAZIONE

IL PROFESSIONISTA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 11-05-2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'albo

Per copia conforme all'originale.

Milazzo,

Il Segretario Generale